



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/005121/10100(1)
Data: 30/03/2017 Classifica: 10100(1)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

E-mail: dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

Roma, data protocollo

OGGETTO: Quesito avvisi di trasporto.

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ARMI E
MUNIZIONI SPORTIVE E CIVILI
c/o Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30

00144 - ROMA

Si fa riferimento alla nota prot. 10524/2017/MS datata 9 marzo u.s. di codesta Associazione con la quale è stato formulato un quesito afferente l'identificazione dell'autorità competente a ricevere l'avviso di trasporto *ex art. 34 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, ai fini della vidimazione dello stesso nei casi di trasferimenti e di esportazioni di armi comuni da sparo e/o parti di esse dirette a enti governativi, forze armate o di polizia, eseguiti in forza di autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri, in conformità con le disposizioni di cui alla *legge 9 luglio 1990, n. 185, recante Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*, come modificata dal *D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105*.

In via preliminare si richiama la principale innovazione introdotta da quest'ultimo D.Lgs. che afferisce alla questione in oggetto da rinvenirsi nella modifica apportata all'art. 1, comma 11[^], della legge 185/1990 che prevede:

“Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'*art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110*, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.

Si rammenta che, come previsto dall'*art. 31 del TULPS*, “salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'*art. 28*, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del *Questore.....*”.

Ed inoltre, le integrazioni apportate alla *legge n. 185/1990*, derivanti anche dal recepimento della *direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009*, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, con la quale si intende perseguire l'obiettivo di facilitare il trasferimento di prodotti destinati alla difesa all'interno dell'Unione europea (UE) e di migliorare la competitività del settore della difesa in Europa e la cooperazione industriale tra gli Stati membri, vanno lette nel senso che non è richiesta ulteriore autorizzazione da parte di altri Stati membri per l'attraversamento degli Stati membri o per l'ingresso nel territorio dello Stato membro in cui è situato il destinatario di prodotti per la difesa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, quali, tra le altre, quelle in materia di sicurezza dei trasporti.


Considerato inoltre il complesso quadro normativo inerente alla movimentazione delle armi, sia da guerra che comuni, che vedono intersecarsi competenza di vari dicasteri, si ritiene, in ordine al quesito in oggetto, vista la specifica normativa nazionale, doveroso il richiamo per la movimentazione interna dei prodotti *ex art. 31 TULPS* all'onere per il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi che vuole trasportarle fuori del proprio negozio od opificio di produrre il preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza (*ex art. 34 TULPS, 1^ c.*).

Tale avviso “di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'*art. 34* della legge, deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite. Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'avviso col visto deve accompagnare le armi”, come previsto dall'*art. 50 del R.D. 06/05/1940, n. 635 (recante l'Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.)*, per cui allo stato non appare possibile derogare a tali prescrizioni.

Tanto premesso si rappresenta che lo scrivente Ufficio rimane sempre disponibile a valutare proposte di integrazione o modifiche normative in materia, ma occorre rilevare che le medesime dovranno essere inserite in un ambito legislativo che contempli il contestuale allineamento alle future previsioni di tutte le norme primarie che disciplinano la tematica in questione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

De Rosa



EL